



COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA

(Provincia di Foggia)



Via Fabio Filzi, 66 - Tel. 0881/553018 - fax 0881/553571 - C.F. 80002620716 - P.IVA 01301430714
protocollo@pec.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it

Prot. n 2517 del 26.04.2022

ORDINANZA 11/2022

OGGETTO: RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, SITI IN CASALVECCHIO DI PUGLIA, LOCALITÀ MOLINELLO SULLA PARTICELLA 1498 (EX 577) DEL FOGLIO 29 ART.192, COMMA 3 DEL D.LGS 152/2006

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Premesso:

- Che con nota acquisita al prot. n. 361 del 20/01/2022, il Comandante Mar. Ord. Giovanni Forte della Regione Carabinieri Forestale della Stazione di Pietramontecorvino segnalava al Sindaco del Comune di Casalvecchio di Puglia, un deposito incontrollato di rifiuti da parte di ignoti effettuato in località Molinello lungo il margine destro della vecchia strada comunale Casalvecchio di Puglia – Torremaggiore all'altezza del foglio di mappa 29 p.la 1498 (ex 577) di proprietà privata;
- I rifiuti, la cui presenza è stata rilevata in data 17.01.2022, sono ascrivibili/classificabili, ai sensi dell'art.184, D.Lvo n. 152/2006 e s.m.i. come rifiuti:
 - rifiuti di tipo urbani;
 - rifiuti speciali non pericolosi.
- che la presenza in località Molinello lungo il margine destro della vecchia strada comunale Casalvecchio di Puglia – Torremaggiore all'altezza del foglio di mappa 29 p.la 1498 (ex 577), di circa 9 mc di rifiuti di varia tipologia, classificabili ai sensi dell'art.184, D.L.vo n. 152/2006, può comportare, oltre che l'insorgenza di incendi anche l'insorgenza di problematiche igienico-sanitarie;

tenuto conto:

- che l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce:
 - a) al comma 1, che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
 - b) al comma 2, che è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
 - c) al comma 3, che, fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;

d) sempre al comma 3, che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

- che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Ritenuto che per le considerazioni sopra esposte sussista la colpa del proprietario di diritti reali e personali dell'area indicata in oggetto per l'aggravio della situazione di abbandono di rifiuti stante l'omessa vigilanza;

Considerato che il proprietario **V. S.** non risulta identificabile e rintracciabile e per tale motivo non è possibile procedere con la comunicazione di avvio del procedimento;

Rilevato:

- che dagli accertamenti effettuati i rifiuti hanno caratteristiche di I rifiuti, la cui presenza è stata rilevata in data 17.01.2022, sono ascrivibili/classificabili, ai sensi dell'art.184, D.Lvo n. 152/2006 e s.m.i. come rifiuti:

- rifiuti di tipo urbani;
- rifiuti speciali non pericolosi;

Considerato, pertanto:

- che in considerazione della qualità dei rifiuti depositati e della loro tipologia, è necessario disporre entro 15 giorni, la rimozione, il recupero, lo smaltimento nei modi di legge nonché al successivo ripristino dei luoghi;

- che la rimozione dei rifiuti, da attuarsi da parte del proprietario del terreno per mancata vigilanza, è finalizzata a garantire tempestivamente la tutela dell'igiene, della salute della collettività e dell'ambiente;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006;

ORDINA

Al proprietario **V. S.** della particella n.1498 (ex 577) del Foglio 29 del Comune di Casalvecchio di Puglia, località Molinello, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati presenti nell'area entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente ordinanza

STABILISCE/DISPONE E INGIUNGE

che qualora i lavori ordinati non venissero eseguiti entro i termini sopraindicati, saranno fatti eseguire d'ufficio e le spese sostenute imputate all'interessato e rimosse nelle forme previste dalla normativa vigente;

DEMANDA

al Personale del Corpo di Polizia Locale di Casalvecchio di Puglia di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

- In caso d'inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dal presente provvedimento, si procederà, senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e penali del caso, in via sostitutiva ed in danno dell'inadempiente, secondo quanto prescritto art. 192 del D.Lgs 152/2006, fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art.-255 e 256 del D.Lgs 152/2006

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'Arch. Ulderica Lucera;
- che l'interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

INFORMA, INOLTRE

– che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

E DISPONE

- che la presente ordinanza vista l'irreperibilità del proprietario:
 - a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
 - b) sia comunicata al Corpo di Polizia Locale;
 - c) sia comunicata alla Stazione Carabinieri Forestali di Pietramontecorvino.

Il Responsabile Settore IV – Lavori Pubblici

Arch. Ulderica Lucera

